

TI_GERICHTE 52.1997.309 vom 4. August 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.309

FR: TI_GERICHTE 52.1997.309 du 4 août 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1997.309 del 4 agosto 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

LE 1973), la nuova LE non prevede termini entro i quali l'ordine di demolizione dev'essere impartito; attualmente il diritto delle autorità di ordinare la demolizione di una costruzione o di una parte di essa non conforme al diritto edilizio è soggetto, in linea di massima, a un termine di perenzione di trent'anni che comincia a decorrere dalla fine dell'esecuzione dei lavori di costruzione non regolamentari (cfr. Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, in RDAT II-1991 p. 429 e giurisprudenza ivi citata); che di norma l'autore di un illecito è giudicato in base al diritto applicabile al momento in cui l'infrazione è stata commessa se questo gli è più favorevole di quello entrato successivamente in vigore (cfr. DTF 77 IV 207): principio sancito dall'art. 2 cpv. 2 CP che trova applicazione anche nel campo delle sanzioni amministrative (DTF 97 IV 237; RDAT 1991 II N. 37; STA 21 luglio 1994 in re B. e rinvii); che la demolizione si configura alla stregua di un atto amministrativo con carattere di sanzione (cfr. Imboden/Rhinow/ Krähen-mann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 56 B I e IV; Moor, Droit administratif, vol. I, p. 150 ss.; STA 13 agosto 1993 in re Comune di _____ e R.), cosicché i ricorrenti _____ potrebbero essere teoricamente posti al beneficio della lex mitior, ossia della vecchia LE 1973 vigente all'epoca dell'edificazione delle opere abusive, che quanto a perenzione risulta più favorevole di quella attualmente in vigore: l'art. 57 cpv. 5 LE 1973 prevedeva infatti che la demolizione doveva essere ordinata, pena la decadenza, entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione, in ogni caso entro cinque anni dall'esecuzione dell'opera abusiva; che l'art. 57 cpv. 5 LE 1973 non può essere tuttavia applicato ad opere eseguite in contrasto con il diritto federale (RDAT 1986 N. 60); il diritto delle autorità di ordinare la demolizione di opere non conformi al diritto edilizio federale, ovvero costruite abusivamente al di fuori della zona edificabile, rimane soggetto ad un termine di perenzione di 30 anni (DTF 107 Ia 122; Bandli, Bauen assershalb der Bauzonen, p. 214); che nel 1995 il diritto dell'autorità cantonale di ordinare la demolizione delle opere illegali eseguite nel 1989 non era pertanto affatto decaduto; che il dipartimento del territorio era peraltro legittimato ad emanare il controverso provvedimento in base all'art. 52 cpv. 2 LE, norma che riserva le competenze secondo il diritto anteriore (cfr. art. 57 cpv. 3 LE 1973; Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 12 ad art. 57 e rinvii) relativamente alle opere abusive come quelle di cui trattasi compiute prima del 1° gennaio 1993; che a torto i proprietari del mapp. _____ pretendono di sottrarsi al provvedimento dipartimentale invocando la loro buona fede; a prescindere dal fatto che l'illiceità del loro agire è già stata accertata da questo Tribunale con sentenza 8 ottobre 1993 e che l'autorizzazione di cui intendono

prevalersi è nulla per incompetenza dell'autorità che l'ha rilasciata, essi dimenticano di aver eretto il muro di sostegno scostandosi ampiamente dai progetti presentati nel 1989 per meglio soddisfare meri interessi personali; che il posteggio posto sul retro dell'abitazione è raggiungibile anche transitando davanti alla casa (cfr. STA 8 ottobre 1993, p. 6); le maggiori difficoltà di accesso che questo passaggio comporta non giustificano certamente l'annullamento dell'ordine di demolizione prolatato dal dipartimento; che qualora l'abbattimento del muro di sostegno dovesse effettivamente compromettere la stabilità del terreno naturale, il pendio potrà comunque essere consolidato con opportuni e leciti accorgimenti tecnici; d'altra parte, i ricorrenti _____ non hanno costruito il muro per ragioni di sicurezza, ma per formare un terrapieno e sfruttare così l'intero sedime retrostante l'abitazione (cfr. STA 8 ottobre 1993, p. 5) che neppure la prospettata inclusione del fondo in zona di mantenimento può giovare agli insorgenti; le zone (speciali) di mantenimento degli insediamenti ex art. 18 LPT e 23 OPT non sono zone edificabili ai sensi dell'art. 15 LPT, non sono volte a tutelare costruzioni abusive, né consentono di aggirare le limitazioni poste dall'art. 24 LPT (RDAT II-1995 N. 61); che le violazioni materiali del diritto poste in essere dai coniugi _____ non verrebbero pertanto sanate dall'eventuale inserimento della loro proprietà in una zona di mantenimento; che contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, gli studi pianificatori in atto non prevedono l'inserimento della part. _____ in zona edificabile; il comprensorio di _____ nel quale si trova il fondo è e resterà al di fuori della zona edificabile; che dal profilo della proporzionalità, le misure disposte dai competenti servizi cantonali non prestano il fianco a critiche di sorta; la rimozione del muro di sostegno e la chiusura della cantina si avverano infatti perfettamente idonee a ripristinare una situazione consona al diritto; che in quanto mirante all'annullamento del giudizio confermativo della risoluzione 19 giugno 1995 del dipartimento del territorio, l'impugnativa dei coniugi _____ va pertanto respinta; che accertata l'adeguatezza dei provvedimenti di ripristino ordinati dall'autorità cantonale, non si può fare a meno di respingere anche il ricorso di _____ nella misura in cui sollecita la demolizione di tutte le opere abusive realizzate dai vicini _____; un intervento di simile ampiezza eccederebbe in modo inammissibile quanto è necessario per ristabilire una situazione conforme alla legge; che quo alla questione attinente alla presunta realizzazione abusiva della terza canna fumaria, le censure sollevate dal ricorrente in merito a questa specifica problematica risultano prive di pregio; gli esiti delle indagini esperite dal Consiglio di Stato dimostrano infatti che quel camino era certamente preesistente ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento attuati nel 1989 e pertanto non doveva essere inserito nella domanda di costruzione in sanatoria del 6 dicembre 1990 relativa al complesso di dette opere; che in quanto volto ad ottenere un risarcimento danni di fr. 15'000.-, il gravame va invece respinto siccome palesemente infondato; siffatta domanda esula infatti dall'oggetto del presente contendere; che l'esito del contenzioso impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 PAmM); la reiezione del ricorso 19 aprile 1998 di _____ giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili ai resistenti _____ assistiti da un legale (art. 31 PAmM); visti gli 2 CP; 15, 18, 24 LPT; 23 OPT; 75 LALPT; 57 LE 1973; 21, 45, 52 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 45, 46, 51, 60 e 61 PAmM, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso 22 ottobre 1997 di _____ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto. 2. Il ricorso 19 aprile 1998 di _____ è respinto. 3. Il ricorso 27 aprile 1998 di _____ e _____ è respinto. 4. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico di _____ nella misura di fr. 250.- e di _____ e _____ in solido per la differenza. 5. _____ verserà ai resistenti _____ fr. 300.- a titolo di ripetibili. 6. Intimazione a: _____ Per il Tribunale

cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.